



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"ORIANI-MAZZINI"

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per i Servizi socio-sanitari
Istruzione e Formazione Professionale Regionale

Codice fiscale: 80124410152	SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it
Codice meccanografico: MIIS059003	Codice meccanografico Professionale: MIRC059012

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): miis059003@pec.istruzione.it

A.S. 2020/2021
DATA: 25/09/2020
CIRCOLARE N. 046
OGGETTO: Fruizione permessi leggi 104

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito
Web – area riservata

Con la presente, In relazione all'oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con la presente si rende noto che:

Il CCNL Comparto scuola biennio 2016-18 siglato, in data 19 aprile 2018, all'art. 32 recita come segue:

"Art. 32 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Comma 1 . I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, Il alinea, del CCNL 29/11/2007.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Sede Centrale
Via Zante 34 - 20138 Milano
Tel. 02.719130
Fax 02.7610482
e-mail: miis059003@istruzione.it

Sede Associata
Viale Liguria 19 – 20143 Milano
Tel. 02.58314242
Fax 02.83437671
e-mail: miis059003@istruzione.it

Sede Associata
Via Ugo Pisa 5/2 – 20147 Milano
Tel. 02.4120261
Fax 02.45374772
e-mail: miis059003@istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"ORIANI-MAZZINI"

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per i Servizi socio-sanitari
Istruzione e Formazione Professionale Regionale

Codice fiscale: 80124410152	SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it
Codice meccanografico: MIIS059003	Codice meccanografico Professionale: MIRC059012

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): miis059003@pec.istruzione.it

6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l'art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007."

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si fa presente quanto segue:

1) REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI E DEL CONGEDO STRAORDINARIO – fonti: dlgs 151 2001, 119/2011, messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, messaggio INPS n. 14480/2010, circolare INPS n. 155/2010)

L'art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del [decreto legislativo n. 119/2011](#), nel ribadire l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.

I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale nell'ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario nell'ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.

Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"ORIANI-MAZZINI"

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per i Servizi socio-sanitari
Istruzione e Formazione Professionale Regionale

Codice fiscale: 80124410152	SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it
Codice meccanografico: MIIS059003	Codice meccanografico Professionale: MIRC059012

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): miis059003@pec.istruzione.it

sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Analogamente, anche per la fruizione dei permessi per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del lavoratore, sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.

**2) COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO CAMBIAMENTO DELLE
NOTIZIE/SITUAZIONI AUTOCERTIFICATE NEL MODELLO DI RICHIESTA DI
FRUIZIONE DEI PERMESSI LEGGE 104/92)**

La circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, recita come segue *"In particolare, l'eventuale accertamento dell'insussistenza o il venir meno delle condizioni sottoelencate, richieste per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92, comporterà, per il lavoratore, la decadenza da tale diritto.*

Infatti il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento a:

- *eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;*
- *revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all'articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e successive modificazioni, integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009;*
- *modifiche ai periodi di permesso richiesti;*
- *eventuale decesso del disabile.*

E' opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 2, della citata legge 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell'art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'INPS, ai fini dell'applicazione di quanto contenuto al comma 7-bis sopra citato provvederà inoltre, anche annualmente, alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento"

Sede Centrale
Via Zante 34 - 20138 Milano
Tel. 02.719130
Fax 02.7610482
e-mail: miis059003@istruzione.it

Sede Associata
Viale Liguria 19 - 20143 Milano
Tel. 02.58314242
Fax 02.83437671
e-mail: miis059003@istruzione.it

Sede Associata
Via Ugo Pisa 5/2 - 20147 Milano
Tel. 02.4120261
Fax 02.45374772
e-mail: miis059003@istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ORIANI-MAZZINI”

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per i Servizi socio-sanitari
Istruzione e Formazione Professionale Regionale

Codice fiscale: 80124410152	SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it
Codice meccanografico: MIIS059003	Codice meccanografico Professionale: MIRC059012

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): miis059003@pec.istruzione.it

Confidando in una proficua collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Lamberti

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD)

Sede Centrale
Via Zante 34 - 20138 Milano
Tel. 02.719130
Fax 02.7610482
e-mail: miis059003@istruzione.it

Sede Associata
Viale Liguria 19 – 20143 Milano
Tel. 02.58314242
Fax 02.83437671
e-mail: miis059003@istruzione.it

Sede Associata
Via Ugo Pisa 5/2 – 20147 Milano
Tel. 02.4120261
Fax 02.45374772
e-mail: miis059003@istruzione.it